

CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026

Aggiornata
al 7.7.2025

Con il **concordato preventivo biennale** (CPB), disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti definiscono, in via preventiva, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo concordato.

Con il 2° decreto correttivo della riforma fiscale sono state introdotte le seguenti novità, applicabili dal concordato 2025-2026:

- **limite massimo all'incremento di reddito proposto**, per i soggetti con punteggio ISA compreso tra 8 e 10, in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto nell'anno precedente al biennio concordato;
- **soppressione del CPB per i contribuenti forfetari**;
- nuova causa di esclusione per i professionisti che esercitano sia l'attività in forma individuale, sia in forma associata o tramite una STP.

L'accettazione della proposta del fisco è facoltativa.

D.Lgs. n. 13/2024

Circolare Agenzia Entrate
24.6.2025, n. 9/E

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che **applicano gli ISA**, ossia che esercitano un'attività per la quale sono previsti gli ISA e **non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2024)**.

Prima dell'accettazione va verificata l'assenza di cause ostative che si concretizzano:

- nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, D.Lgs. 13/2024;
- nell'assenza di cause di esclusione dal CPB di cui all'art. 11, D.Lgs. 13/2024.

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché **dei dati relativi al periodo precedente** a quello concordato **presenti nel mod. ISA**.

L'accettazione del contribuente avviene mediante **sottoscrizione nel rigo P10** del quadro P **entro il 30.9.2025**. In particolare, dal 2025 sono previste le seguenti 2 modalità alternative:

- invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del mod. ISA nel quale è presente il quadro P con l'accettazione, ossia con le modalità già previste nel 2024. In tal caso **è necessario anticipare l'invio della dichiarazione entro il 30.9**, termine ultimo per accettare il CPB;
- invio del solo quadro P entro il 30.9, allegato al frontespizio del mod. REDDITI nel quale va barrata la casella *Comunicazione CPB*. La dichiarazione con gli ISA può essere inviata successivamente entro il 31.10.



Il concordato **non ha alcun effetto ai fini dell'IVA** i cui adempimenti formali nonché di versamento dell'imposta restano quelli ordinariamente previsti. Il reddito concordato **ha effetto ai fini previdenziali INPS**, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, **se di importo maggiore**. Per le casse private i contributi sono sempre dovuti sul reddito effettivo.

SOCI E ASSOCIATI

L'accettazione della proposta **vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale**, inclusi i collaboratori dell'impresa familiare.

Rif. D.Lgs. 13/2024	SOGGETTI ISA (2025-2026)
Soglie proposta Art. 9	Limiti massimi in percentuale del maggior reddito proposto rispetto al corrispondente reddito 2024 rettificato: ▪ 10% per punteggio ISA = 10 ▪ 15% per punteggio ISA > 9 e < a 10 ▪ 25% per punteggio ISA > 8 e < a 9 Il beneficio delle soglie non si applica se il reddito 2024, aumentato della percentuale sopra indicata, determina un reddito inferiore al limite di riferimento settoriale, ossia a quel limite di reddito stabilito per ciascun ISA nella nota tecnica allegata al DM 28.4.2025

Rif. D.Lgs. 13/2024	SOGGETTI ISA (2025-2026)
Requisiti Art. 10	Non possono accedere i soggetti che presentano una causa di esclusione ISA nell'anno precedente il biennio concordato (2024). È altresì richiesta l' assenza di debiti tributari e contributivi maturati in anni precedenti notificati con atti impositivi o con cartella di pagamento e che siano divenuti definitivi al 31.12.2024 in base a sentenza definitiva o perché non più impugnabili. Per i tributi si tratta esclusivamente di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Non rilevano eventuali debiti dei soci/collaboratori
Cause di esclusione CPB è sufficiente anche il verificarsi di una sola causa Art. 11	▪ Omessa dichiarazione redditi (NO IRAP) in uno dei tre anni precedenti (2022-2023-2024) ▪ condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio ▪ presenza di redditi esenti o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito ▪ passaggio nel 2025 al regime forfetario ▪ operazioni straordinarie nel 2025 ▪ i professionisti in forma individuale che partecipano a un'associazione professionale o a una STP possono accedere al CPB solo se accede anche l'associazione o la STP ▪ l'associazione professionale o la STP possono accedere al CPB solo se accedono tutti i soci/associati. Quanto previsto negli ultimi due punti non si verifica se gli ISA non sono ancora approvati, come nel caso delle STP (circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2025, § 1.7)
Effetti accettazione Art. 12	Dichiarare gli importi concordati per il 2025 e 2026, ossia il reddito e l'IRAP derivante dalla proposta, eventualmente rettificato da plus/minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti, ecc. È previsto un importo minimo di € 2.000
Adempimenti contabili e fiscali Art. 13	Pernangono gli obblighi di fatturazione, registrazione e invio dei corrispettivi telematici, di tenuta delle scritture contabili e redazione della dichiarazione dei redditi incluso il mod. ISA, nonché della dichiarazione IRAP
Benefici Art. 19 Art. 34	Riconosciute premialità ISA anche ai fini IVA (esclusione società di comodo, esonero visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi) Esclusione da accertamenti ex art. 39, DPR 600/73 ai fini delle imposte sui redditi
Acconti Art. 20	Nel caso di acconto 2025 con metodo storico è dovuta una maggiorazione: ▪ del 10% della differenza positiva tra P06 e P04 (maggior reddito concordato) ▪ del 3% della differenza positiva tra P08 e P05 (maggior VAP concordato) La maggiorazione è dovuta anche se l'acconto IRPEF/IRES/IRAP non è dovuto ed è scomputata nella successiva dichiarazione, unitamente agli acconti dell'imposta principale. Per i soggetti trasparenti la maggiorazione è pagata dai soci, associati o collaboratori familiari. Ai fini previdenziali si ritiene non sia dovuta alcuna maggiorazione. L'acconto per il 2026 con il metodo storico è calcolato sulla base dell'imposta dovuta per il 2025, ossia in base alle regole ordinarie e pertanto senza alcuna maggiorazione
Flat-tax (opzione) Art. 20-bis	Sul maggior reddito concordato (P06-P04) imposta sostitutiva differenziata in relazione al punteggio ISA: ▪ pari o superiore a 8 -> 10% ▪ pari o superiore a 6 -> 12% ▪ inferiore a 6 -> 15% con un limite di € 85.000. Per i soggetti trasparenti la Flat-tax è corrisposta dai soci/collaboratori
Cessazione dall'anno in cui si verifica Art. 21	Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente: ▪ modifica l'attività esercitata (modifica ISA applicabile) nel 2025 o 2026 (biennio concordato) rispetto al 2024 (periodo precedente) ▪ cessa l'attività ▪ passa al regime forfetario ▪ effettua un'operazione straordinaria ▪ dichiara ricavi/compensi > € 7.746.853
Decadenza per tutti i periodi concordati Art. 22	Il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati se: ▪ a seguito di accertamento risultano ricavi non dichiarati o costi fittizi superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente ▪ commesse altre violazioni non lievi ▪ a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decadenza si verifica soltanto qualora il minor reddito/VAP proposto è superiore al 30% di quello calcolato con i dati corretti (circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2025, § 1.11) ▪ vengono meno i requisiti ex art. 10, comma 2 o ricorre un'ipotesi di esclusione ex art. 11